



# Regolamento d'Istituto



## Premessa

Il **Regolamento d'Istituto** stabilisce le norme fondamentali della comunità scolastica sia per quanto riguarda l'organizzazione interna sia nei rapporti con l'ambiente esterno. Il Regolamento è approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti dell'Istituto.



### Art. 1 Orario scolastico

#### Orario scolastico

Ora	Inizio	Fine
I	<b>8,00</b>	9,00
II	9,00	10,00
III	10,00	10,55
<b>Intervallo: 10,55-11,05</b>		
IV	11,05	12,00
V	12,00	13,00
VI	13,00	<b>14,00</b>

L'intervallo, di dieci minuti, è fra la terza e la quarta ora di lezione, dalle ore 10,55 alle ore 11,05.

- **L'orario delle lezioni** è affisso all'albo dell'Istituto, è inserito nel sito web dell'Istituto ed è dettato agli studenti in classe. Si invitano i genitori a prenderne visione.
- Le variazioni dell'orario di entrata o di uscita, quando prevedibili, saranno comunicate in precedenza agli studenti ed annotate sul registro elettronico per la necessaria pubblicizzazione alle famiglie. In caso di imprevedibili variazioni di orario, gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci; gli studenti maggiorenni potranno lasciare l'Istituto previa richiesta scritta alla Segreteria. Ingresso posticipato ed uscite anticipate sono annotate sul registro elettronico dal docente dell'ora interessata.

### Art. 2 Ingresso



- L'ingresso a scuola avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; può essere consentito al massimo entro i dieci minuti successivi all'inizio delle lezioni, a discrezione del docente della prima ora.

Ritardi abituali saranno tempestivamente segnalati alle famiglie e se ne terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

- Dopo l'entrata bisogna recarsi nelle rispettive aule, senza sostare nell'atrio o nei corridoi dell'istituto dopo il suono della campana di inizio delle lezioni. Non è consentito l'utilizzo delle macchinette dispensatrici di bevande e cibo prima dell'inizio delle lezioni.
- L'ingresso in aula può essere autenticato solo ed esclusivamente mediante l'uso del **BADGE** che deve essere conservato con cura dallo studente.

### **Art. 3 Ritardi**

- Per ritardi superiori a 10 minuti rispetto all'orario di ingresso, si viene ammessi in classe nell'ora successiva, previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato. Nell'attesa si è tenuti a stare all'interno degli spazi di pertinenza dell'Istituto o nell'atrio, ma non nei corridoi dei piani superiori o nei laboratori.
- Dell'ingresso in ritardo con permesso e dell'ora in cui è avvenuto, è riportata annotazione sul registro elettronico.
- È consentito mediamente un ritardo al mese, per giustificati motivi; ulteriori ritardi, qualora non supportati da valide motivazioni, saranno segnalati alla famiglia e sanzionati sul piano disciplinare fino al limite della sospensione in caso di ripetizione, con le dovute implicazioni sulla valutazione del credito scolastico. Esigenze particolari sono prese in considerazione da parte della Dirigenza solo se opportunamente documentate.

### **Art. 4 Uscite anticipate**



- Le uscite anticipate individuali sono autorizzate su apposito modulo della Dirigenza, od un suo delegato, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni delle specifiche richieste dei genitori o degli studenti maggiorenni.
- I minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.
- Nel corso dell'anno scolastico agli alunni maggiorenni e minorenni non possono essere concessi più di 2 (due) permessi di uscita al mese, oltre i quali possono essere autorizzati solo casi eccezionali prospettati personalmente alla Dirigenza o ad un suo delegato, da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.
- Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell'ultimo mese di lezione (maggio), salvo casi eccezionali adeguatamente documentati.
- Qualora uno studente chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, è data, se possibile, comunicazione ai genitori perché possano prelevarlo.  
In caso di gravità è richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico (118).
- In particolari occasioni, in cui si può verificare l'impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli studenti, il Dirigente o un suo delegato può consentire l'uscita anticipata

degli studenti, se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.

## Art. 5 Assenze



Tutte le assenze, qualunque sia la loro \* natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono essere giustificate utilizzando l'apposito libretto al rientro a scuola.

➤ Si considera assenza giustificata (e quindi considerate ore di lezione a tutti gli effetti e pertanto tali assenze non entrano nel computo delle assenze ai fini della non promozione) la partecipazione dello studente, autorizzata dal genitore o da chi ne fa le veci ed annotata sul registro elettronico, a gare sportive, concorsi, competizioni scolastiche in nome dell'Istituto.

- Dopo cinque giorni di assenza (comprese eventuali festività successive ad un giorno di assenza) si potrà essere riammessi in Istituto solo se muniti di certificato medico di guarigione e/o assenza di malattia contagiosa.

## Art. 6 Giustificazioni delle assenze

- La richiesta di giustificazione per l'assenza compiuta deve essere firmata da uno dei genitori o da persona esercitante la potestà genitoriale, che abbia apposto la firma sul libretto consegnato all'atto dell'iscrizione; tale firma è depositata in Segreteria. Gli studenti maggiorenni potranno motivare l'assenza personalmente, dopo aver depositato la firma in segreteria che tempestivamente avviserà i genitori
- La giustificazione deve essere presentata al rientro in istituto **il primo giorno dopo** l'assenza. Se ne si è privi, si è comunque ammessi in classe. Nel caso in cui anche nel secondo giorno non venga presentata la giustifica, si è riammessi in classe solo con il visto della Dirigenza o suo delegato. Dal terzo giorno in poi, se non è presentata la giustificazione, sono avvisati tramite SMS i genitori e si è riammessi in classe con un'annotazione scritta, sul registro elettronico, da parte della Dirigenza o suo delegato.
- L'avvenuta giustificazione o non giustificazione, previa valutazione dei motivi addotti, è trascritta sul registro elettronico dal docente della prima ora
- La Segreteria, su indicazione del coordinatore del C.d.C., informa i genitori in caso di assenze prolungate, frequenti o collettive.

## Art. 7 Lezioni

- Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate.  
La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è obbligatoria.
- La classe potrà essere condotta fuori dell'Istituto sotto la sorveglianza di uno o più docenti per visite aziendali o culturali, ecc. con la preventiva autorizzazione dei genitori se si è minorenni o comunque



comunicazione alle famiglie se si è maggiorenni. Nel caso in cui uno o più studenti non partecipino ad una visita didattica, ci si recherà nella propria aula dove si svolgeranno le regolari lezioni.

## Art. 8 Cambi d'ora, intervallo, uscita dalle aule

- Ai cambi d'ora, in attesa del docente successivo, si è tenuti ad un comportamento corretto ed è vietato uscire dall'aula, sostare sotto la porta d'ingresso dell'aula e gironzolare nei corridoi.
- Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire dalle aule, ad esempio per esigenze fisiologiche, non più di uno per volta e sempre con il permesso del docente.



- Durante l'intervallo, si può uscire dalle aule, ma non si può passare ad un piano differente dal proprio; al termine dell'intervallo bisogna **rientrare prontamente** nelle proprie aule.

➤ Nei trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, si deve attendere nella propria aula il docente e si deve portare con sé solo il materiale necessario, avendo cura di far chiudere a chiave dal personale del piano la porta dell'aula.


- Per nessun motivo si può lasciare l'Istituto durante l'orario delle lezioni o durante la ricreazione.
- L'utilizzo dell'ascensore è possibile solo in caso di possesso di permesso scritto autorizzato da delegato del DS e fornito dalla segreteria.
- Al termine delle lezioni gli studenti lasciano le proprie aule in modo ordinato dopo il suono della prima o seconda campana, secondo quanto stabilito per ragioni di sicurezza.

## Art. 9 Libertà di espressione, affissione

- Per manifesti, avvisi, ecc. si possono utilizzare appositi spazi a ciò riservati, al di fuori dei quali è vietata l'affissione. Quanto esposto deve sempre essere chiaramente sottoscritto e firmato.

## Art. 10 Diritto di assemblea

Sia gli studenti che i loro genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dal Dlgs 297/94, in quanto occasione di esercizio democratico dei propri diritti.



### ➤ **Assemblee degli studenti**

- È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore. È convocata in seguito alla richiesta dei rappresentanti della classe o di almeno il 50% degli studenti della classe. La richiesta, corredata del visto dei docenti interessati e dell'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente o suo delegato almeno 3 giorni prima della data fissata. Le lezioni che non si effettuano devono essere di diverse materie con opportuna turnazione.
- È consentita un'assemblea d'Istituto al mese in orario scolastico nel limite delle ore di lezione di una giornata. La richiesta di convocazione dell'assemblea, sottoscritta da almeno il 10% degli studenti o dal Comitato Studentesco, deve essere presentata al Dirigente almeno 7 giorni prima della data richiesta e deve contenere l'ordine del giorno.
- Le assemblee durante l'anno scolastico sono effettuate in giorni diversi della settimana.
- Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di docenti, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno ed autorizzati dal Consiglio d'Istituto.
- L'assemblea d'Istituto si dà un regolamento che è inviato al Consiglio d'Istituto.

### ➤ **Assemblee dei genitori**

- Le assemblee dei genitori possono essere di classe e/o d'Istituto.
- Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente.
- L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel C.I., il Dirigente autorizza la convocazione e i genitori rappresentanti ne danno comunicazione alle famiglie, rendendo noto l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
- All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe o dell'istituto.

## **Art. 11 Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche**

- Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni strumentali è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori.
- Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvede a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento può, su decisione del Consiglio d'istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.



## **Art. 12 Biblioteca e Laboratori**

➤ L'istituto è dotato di una biblioteca, la cui gestione è affidata ad un docente e di vari laboratori nelle aree informatica, fisica, chimica e meccanica condotti dai relativi assistenti tecnici. Le modalità di funzionamento e di comportamento sono stabilite da appositi regolamenti.

## **Art. 13 Diritti e doveri degli studenti**

In base agli Artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24/06/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria)

### **➤ Lo studente ha diritto**

- ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee,
- alla riservatezza,
- di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola,
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola,
- di conoscere il percorso didattico di ogni disciplina, i criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico,
- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione per meglio individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento,
- ad intervenire ed esprimere la propria opinione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola,
- a scegliere autonomamente le attività aggiuntive offerte dalla scuola,
- ad un ambiente favorevole alla crescita della loro personalità, ad offerte formative aggiuntive ed integrative, iniziative volte al recupero di carenze didattiche, ambienti sicuri, adeguata strumentazione tecnica, assistenza psicologica,
- a svolgere iniziative all'interno della scuola e ad utilizzarne i locali,
- di difendersi nell'ambito del Consiglio di Classe o attraverso gli Organi di Garanzia in caso di provvedimenti disciplinari.

### **➤ Lo studente ha il dovere**

- di frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo,
- di manifestare nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso,
- di osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dell'istituto e segnalare eventuali disfunzioni riscontrate,
- di informarsi e consentire la circolazione delle informazioni,
- a partecipare alla formazione di una società scolastica che non discrimini nessun individuo nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

➤ **Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri** gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nella vita della comunità scolastica e durante l'effettuazione di visite didattiche o viaggi di istruzione.



## **Art. 14 Norme comportamentali**

- È vietato fumare nei locali e negli spazi esterni dell'Istituto.
- È vietato a chiunque introdurre veicoli negli spazi esterni di pertinenza dell'istituto.
- È vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla legge.
- E' vietata l'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico senza autorizzazione dell'autorità scolastica.
- E' vietato utilizzare i dispositivi dell'Istituto (PC della scuola, LIM, telecomando ecc.) senza l'autorizzazione del docente.
- Previa autorizzazione del docente, sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: PC portatili, tablet, smartphone. L'uso dei dispositivi è consentito unicamente su indicazione del docente con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante
- In applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15-03-2007) l'utilizzo dei dispositivi per scopi non didattici è severamente vietato e sarà oggetto di provvedimenti disciplinari. Non è consentito pertanto effettuare chiamate o inviare sms e messaggistica in genere o utilizzare dispositivi digitali che comunque consentano contatti con altre persone, e/o connessioni a siti internet o archivi interni, se non esplicitamente autorizzati dal docente a scopo didattico.
- La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli nell'orario scolastico, salvo durante l'intervallo.
- Durante le verifiche, salvo espressa autorizzazione del docente, è severamente vietato utilizzare ogni dispositivo personale che dovrà pertanto essere tassativamente spento e riposto negli zaini.
- E' vietato registrare le lezioni e realizzare filmati o foto all'interno dell'Istituto, senza il permesso dell'insegnante e senza il consenso delle persone che vengono riprese. L'utilizzo del dispositivo per la realizzazione di foto e video, se non autorizzato, è punibile con provvedimenti disciplinari della sospensione. Oltre a comminare la sanzione disciplinare, l'insegnante può obbligare lo studente a spegnere il dispositivo.
- Durante conferenze, assemblee e riunioni studentesche non è consentito l'uso di dispositivi digitali se non esplicitamente autorizzato perché funzionale allo svolgimento dell'attività in corso.



- E' vietato utilizzare i dispositivi per compiere atti di prevaricazione, nei confronti di uno studente, e/o del personale docente e ATA, con l'obiettivo di denigrarlo, ridicolizzarlo ed emarginarlo
- Secondo le indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a chiedere esplicita autorizzazione all'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell'insegnante. Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale con l'autorizzazione del docente, mentre la diffusione di tali contenuti è sempre subordinata al consenso non solo dell'insegnante ma anche da parte delle persone ritratte/riprese.
- Lo studente è responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle leggi vigenti, per l'uso improprio del proprio dispositivo e per eventuali danni causati ai dispositivi degli altri studenti.
- L'Istituto e i docenti non sono responsabili per l'utilizzo scorretto dei dispositivi e delle informazioni da parte degli studenti e declinano ogni responsabilità per qualunque danno diretto o indiretto originato da un uso non corretto degli strumenti.
- Lo studente ogni volta che si allontana dall'aula deve portare con sé il dispositivo, a meno che l'aula venga chiusa a chiave. L'Istituto e i docenti non sono responsabili per i dispositivi lasciati a scuola dagli studenti.
- Si consiglia di dotare il dispositivo di un elemento di riconoscimento personale, che riporti il nome e cognome dello studente, la classe frequentata ed un recapito telefonico.
- Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. L'Istituto e i docenti non sono responsabili per eventuali furti o danni ai dispositivi degli studenti.
- I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.
- La Scuola potrà perseguire, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica.

## **Art. 15 Sanzioni disciplinari**

- Gli studenti che non si attengono al presente regolamento ed ai regolamenti attuativi specifici o che hanno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell'istituto, o che provocano danni ad oggetti o strutture, incorrono nei provvedimenti disciplinari riportati nella **tabella allegata** secondo la seguente classificazione:

**A. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**

**B. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni**

Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Classe.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**C. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni; in tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

**D. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**

Punti da 12 a 16 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

**E. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**

Punti da 12 a 16 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

- Nelle suddette sanzioni e per quanto non previsto, dal momento che non possono essere previsti ed elencati tutti i comportamenti possibili, occorre sempre ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale, al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

- Le sanzioni disciplinari sono temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**.
- La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.
- Nel caso di sanzioni che comportano **l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico**, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, sono esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".
- Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.
- Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e, comunque, secondo le norme vigenti.
- Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
- Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- **Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D**, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione è sempre prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- È importante sottolineare che **le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E** sono irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

**In caso di recidiva**, le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili, ...).

- Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, sono sempre adottate da un Organo Collegiale.
  - Per il provvedimento di **sospensione di un giorno** l'organo Collegiale è composto dal Dirigente Scolastico, dal docente che richiede il provvedimento e dal coordinatore di classe; nel caso in cui il coordinatore coincida con il docente richiedente, quest'ultimo è sostituito dal docente della classe con il più alto numero di ore di insegnamento.
  - Se la sospensione va da 2 a 15 giorni, allora l'Organo Collegiale è composto dal D.S. e dal C.d.C.

## **Art. 16 Organo di garanzia**

- **Contro le sanzioni disciplinari** è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro emanazione ad una **Commissione di garanzia** composta dal Preside, 2 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti dei genitori, 2 degli studenti, 2 rappresentante del personale ATA.
  - I rappresentanti dei docenti sono nominati dal Collegio dei Docenti, un rappresentante dei genitori dall'Assemblea dei Genitori degli studenti del biennio ed uno dall'Assemblea dei Genitori degli studenti del triennio, i rappresentanti degli Studenti dall'Assemblea degli studenti, i rappresentanti del personale ATA dall'Assemblea del personale ATA.
  - I componenti durano in carica due anni. In caso di dimissione o trasferimento o uscita dall'Istituzione scolastica di un componente si procede alla sostituzione mediante surroga. Nel caso non sia possibile procedere alla surroga le competenti assemblee eleggeranno il proprio rappresentante che durerà in carica fino alla naturale scadenza dell'intero organo di garanzia.
- La riunione dell'organo di garanzia è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno 2/3 (6 unità) dei suoi componenti. In seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei componenti arrotondato all'unità successiva (5 unità). Il Dirigente Scolastico non può delegare ad altri la partecipazione all'organo di garanzia.
- L'organo di garanzia, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono assunte con la maggioranza dei presenti. Gli astenuti non concorrono alla determinazione della maggioranza.
- **Sul ricorso** l'organo di garanzia decide a maggioranza, previa audizione delle parti interessate entro 15 giorni.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. È fatto salvo in ogni caso il diritto al ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia dell'istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. L'Organo di Garanzia Regionale si esprime entro 30 giorni.

## **Art. 17 Rapporti scuola-famiglia**

- I docenti curano i rapporti con i genitori dei propri studenti, secondo le modalità ed i criteri proposti dal Collegio dei docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto.  
Tali criteri sono portati a conoscenza tramite circolari della Dirigenza e affissi all'albo della scuola.



- Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.
- Oltre agli incontri scuola-famiglia programmati, in caso di effettiva necessità e compatibilmente con gli impegni, è possibile per i genitori prendere appuntamento con il coordinatore del Consiglio di Classe o con un singolo docente in orari diversi da quelli stabiliti. L'istituto adotta le modalità della suddivisione dell'anno scolastico deciso nel primo Collegio dei Docenti.

## **Art. 18 Modifiche del regolamento di istituto**

- Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento, possono essere presentate dai docenti, dagli studenti e dai genitori all'apposita funzione strumentale per il PTOF o al dirigente scolastico attraverso i propri rappresentanti al Consiglio d'istituto.

## **Art. 19 Disposizioni finali**

- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento generale d'istituto si rimanda alla normativa vigente in materia.

**A. SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA (ART. 4 comma 1)**

<b>DOVERI</b>	<b>MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
<b>Frequenza Regolare</b> "Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo"	1. Assenze ingiustificate; assenze "strategiche" reiterate; assenze collettive; ritardi	Richiamo verbale	Il Docente o i docenti interessati
	2. Ritardi al rientro dall'intervallo; sosta all'esterno dell'aula durante il cambio dell'ora; assenza prolungata dalla classe quando si usufruisce del permesso di andare in bagno.		
<b>Rispetto degli altri</b> "Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento, che favoriscano le relazioni sociali"	3. Negligenza abituale nello studio; mancato svolgimento dei compiti e delle esercitazioni a casa.	Annotazione scritta sul registro di classe	Dirigente Scolastico
	4. Indifferenza o rifiuto nei confronti delle attività svolte in classe		
	5. Disturbo durante le lezioni.		
	6. Trascuratezza, disordine e dimenticanza riguardo al proprio materiale didattico: libri, quaderni etc.		
	7. Interventi inopportuni durante le lezioni.	Ammonizione del Dirigente Scolastico	
	8. Mancanza di rispetto del materiale altrui.		
	10. Atteggiamenti inadeguati all'ambiente scolastico.		
Rispetto delle strutture e attrezzature	11. Consumo di cibi e/o bevande nel corso delle attività didattiche		
	13. Utilizzo improprio delle scale di emergenza.		

	14. Mancanza di mantenimento della pulizia e dell'ordine dell'ambiente: sporcare e abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno delle aule, nell'edificio scolastico, all'esterno della scuola		
	15. Scritte sui banchi, sui muri, sulle porte; incisioni etc.		
	16. Utilizzo dei telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici non utili alla didattica che disturbano l'andamento della lezione e che violano la privacy.		

**B. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLSTUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI (ART. 4 comma 8 D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07))**

	<b>MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
<b>RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)</b>	1. Reiterazioni delle mancanze contenute nella sezione precedente	Richiamo scritto riportato sul registro di classe	1. Dirigente Scolastico o Docente.  L'intervento del Dirigente Scolastico avviene su segnalazione, redatta in forma di relazione, dal docente interessato.
	2. Comportamenti osceni, insulti e linguaggio volgare.		
	3. Atti di bullismo		
	4. Lancio di oggetti (di cancelleria e non).		
	5. Violazioni delle norme da rispettare nei laboratori, in palestra, negli spazi attrezzati, per le quali si rimanda ai regolamenti specifici.		
<b>Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute</b>	6. Fumare (anche sigarette elettroniche) all'interno dell'edificio scolastico o nelle aree esterne di pertinenza dell'istituto_	Sospensione con allontanamento temporaneo non superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica	
<b>Rispetto dei locali e delle attrezzature e</b>	7. Danneggiamento di arredi, di strumenti e di ogni altro tipo.	Risarcimento del danno.	2. Consiglio di Classe (La convocazione del Consiglio di Classe è effettuata sulla base di una informativa riservata del Docente interessato al Dirigente
	8. Danneggiamento degli spazi verdi e delle piante.		
	9. Atti vandalici di ogni genere nelle aule, nei locali dell'istituto e negli spazi verdi.		
<b>RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)</b>	10. Utilizzo di dispositivo digitale per scopi non didattici in orario scolastico che comporta lesione alla morale, alle religioni, all'immagine dell'Istituto, alla dignità delle altre persone, violazione della privacy ecc.	Esclusione dalle attività didattiche fuori aula	
	11. Realizzazione di foto e video personali durante l'attività scolastica senza l'autorizzazione del docente e degli interessati	Denuncia _ all'autorità competente	
	12. Furto o danneggiamento doloso o		



	colposo al dispositivo di un altro studente		
<b>Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute</b>	13. Introduzione e uso nella scuola di alcolici e/o droghe.		

**C\_ SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI (ART. 4 comma 9 D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)**

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Rispetto degli Altri	1.Reiterazioni delle mancanze contenute nella sezione precedente	Richiamo scritto riportato sul registro di classe	Consiglio di Istituto
	2. Comportamenti o parole che creano forte disagio e/o emarginazione. Uso di termini gravemente offensivi, che ledono la dignità altrui, gravi ingiurie e diffamazioni.		
	3. . Diffusione di foto, videoregistrazioni e audio registrazioni non autorizzate che violino diritti e libertà fondamentali della persona, in particolare della loro immagine e dignità_	Sospensione con allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica	
	4. Atti di bullismo e di cyberbullismo	Risarcimento del danno.	
	5 Azioni che mettono in pericolo l'incolumità altrui		
	6. Discriminazioni di carattere culturale etnico e religioso		
	7.Furti e vandalismo.		
	8. Violazioni intenzionali delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati: laboratori,		

	palestra etc.	Esclusione dalle attività didattiche fuori aula	
	9. Falsificazione di firme e/o documenti: libretto delle giustifiche, pagella etc.		
	10. Uscita non autorizzata dall'edificio scolastico.		
	11. Danneggiamento grave o distruzione di ambienti e/o strutture e/o attrezzature.		
	12. Istigazione all'illecito e provocazione di risse.		
	13. Atti di violenza o contro la pubblica decenza.		
<b>Rispetto delle Norme di Sicurezza e che tutelano la Salute (comportamenti che si configurano come reati penali)</b>	15. Introduzione e uso nella Scuola di alcolici e/o droghe e/o possesso di strumenti riconducibili all'uso di sostanze stupefacenti	Denuncia _ all'autorità competente	
	16. Furto di documenti ufficiali.		
	17. Tutte le infrazioni che si configurano come veri e propri reati.		

**D\_ SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA  
COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO  
(art. 4 COMMA 9 bis dello Statuto)**

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<p><b>Rispetto delle Norme di Sicurezza e che tutelano la Salute (comportamenti che si configurano come reati penali)</b></p>	<p>Danneggiamento grave o distruzione di ambienti e/o strutture e/o attrezzature.</p> <p>Introduzione e uso nella Scuola di alcolici e/o droghe e/o possesso di strumenti riconducibili all'uso di sostanze stupefacenti</p> <p>Furto di documenti ufficiali.</p> <p>Devono ricorrere situazioni di recidiva nei casi previsti dalla tabella precedente</p> <p>Casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico .</p> <p>Tutte le infrazioni che si configurano come veri e propri reati.</p>	<p>Sospensione con allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica</p> <p>Risarcimento del danno.</p> <p>Esclusione dalle attività didattiche fuori aula</p> <p>Denuncia _ all'autorità competente</p>	<p>Il dirigente, sentite le parti, constatata la veridicità della violazione, attraverso prove documentali e testimoniali, convoca l'Organo di disciplina (Consiglio di istituto) e notifica all'interessato l'avvio della procedura sanzionatoria</p>

**E: SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (art. 4 COMMA 9 bis e 9 ter dello Statuto)**

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<p><b>Rispetto delle Norme di Sicurezza e che tutelano la Salute (comportamenti che si configurano come reati penali)</b></p>	<p>Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate</p>	<p>Sospensione con allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica</p> <p>Risarcimento del danno.</p> <p>Esclusione dalle attività didattiche fuori aula</p> <p>Denuncia _ all'autorità competente</p>	<p>Il dirigente, sentite le parti, constata la veridicità della violazione, attraverso prove documentali e testimoniali, convoca l'Organo di disciplina ( Consiglio di istituto) e notifica all'interessato l'avvio della procedura sanzionatoria</p>